

25 gennaio 2014

Evasione fiscale: cadono i segreti tra gli Stati

di Marco Bellinazzo e Davide Rotondo, con un articolo di Giuliana Licini

«Collaborazione volontaria», ma fino a un certo punto. Se infatti il decreto sulla voluntary disclosure varato ieri dal Consiglio dei ministri si basa sull'adesione spontanea dei contribuenti che detengono beni all'estero, non si può trascurare il fatto che il provvedimento si inserisce in un quadro internazionale sempre più orientato a colpire i fenomeni di evasione internazionale.

Nel prossimo biennio diventeranno operativi molti meccanismi normativi che metteranno le Autorità europee (e progressivamente anche extra-europee) nelle condizioni di identificare e scambiarsi in modo automatico e ampio i dati fiscalmente sensibili dei soggetti con interessi all'estero, ponendo fine anche al segreto bancario di alcuni paesi come la Svizzera. In questo scenario, quindi, la probabilità di essere segnalati all'agenzia delle Entrate diventerà sempre più elevata e la voluntary disclosure potrebbe diventare pertanto l'unica opzione "ragionevole" e di compromesso per sanare una situazione maturata magari nel passato, ma oggi non più sostenibile alla luce dell'evoluzione del global information reporting.

Lo scambio automatico di informazioni fiscali tra le Autorità italiane ed estere al fine di contrastare l'evasione fiscale transfrontaliera è in forte evoluzione anche grazie ai recenti eventi politici internazionali (G20) nei quali sono stati espressi tali obiettivi tra le priorità. In questo senso deve essere interpretata l'accelerazione del processo di definizione dell'accordo di scambio automatico dei dati multilaterale a livello Ocse (Common Reporting Standard) che potrebbe essere già attivo a partire dal 2015 e al quale una moltitudine di paesi – tra cui l'Italia – ha già manifestato la volontà di aderire. Questo accordo, consentirà ad esempio alle Autorità italiane di ricevere sistematicamente ed in modo automatico i principali dati sensibili dei soggetti con residenza fiscale italiana che hanno posizioni finanziarie aperte negli altri paesi aderenti e si andrà ad integrare agli strumenti giuridici già oggi a disposizione o in fase di recepimento a supporto dell'amministrazione finanziaria per lo scambio informativo, come le direttive multilaterali 2011/16 Ue (Cooperative Directive), la direttiva 2003/48 Ue (Saving Directive) a livello comunitario, gli oltre 70 accordi bilaterali contro la doppia imposizione sottoscritti che prevedono lo scambio di informazioni su richiesta (articolo 26 del modello Ocse) e i 7 accordi bilaterali cosiddetti Tiew (Tax Information Exchange Agreements).

Questi strumenti si differenziano per la tipologia di scambio delle informazioni in quanto le direttive multilaterali ed il Fatca prevedono uno scambio automatico sistematico, mentre gli accordi bilaterali contro la doppia imposizione e i Tiew firmati prevalentemente con i "paradisi fiscali", sono strutturati su scambi dei dati a richiesta specifica dell'Autorità fiscale su uno o più contribuenti sottoposti ad accertamento.

L'acquisizione dei dati in modo automatico consente chiaramente alle Autorità di intercettare fenomeni evasivi da parte dei soggetti segnalati in modo preventivo (ex-ante) mentre la richiesta di dati specifici relativi ad un soggetto consente di accertare e recuperare un eventuale credito tributario a posteriori (ex-post). D'altro canto, con il potenziamento della base dati informativa nel breve periodo a fronte delle direttive multilaterali di scambio automatico è legittimo ipotizzare una minore necessità di richieste ad hoc sulla base degli accordi bilaterali. Ovviamente questi ultimi manterranno la loro attuale valenza, oltre che per la gestione della doppia imposizione, nei casi in cui i paesi sottoscrittori non dovessero aderire agli scambi multilaterali.

25 gennaio 2014

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati